

		ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" PATERNÒ - RAGALNA Via Virgilio 1 - 95047 PATERNÒ (CT) Tel. 095/622682		
Cod. fiscale 80008070874 Cod. Meccanografico CTIC84200B P.E.O. ctic84200b@istruzione.it P.E.C. comprensivomarconi@pec.it Sito Web http://www.marconiscuola.edu.it				

**A TUTTO IL PERSONALE
ALBO
SITO WEB**

Circolare n° 124 del 01/02/2021

OGGETTO: Contagio da SARS-Cov-2 in ambito scolastico e tutela INAIL

Con la presente si forniscono indicazioni al personale circa la tutela INAIL in caso di contagio da SARS-Cov-2 in ambito scolastico.

L'INAIL fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il principio giuridico che equipara il virus alla causa violenta propria dell'infortunio.

Il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965. - T.U. INAIL), specifica quali sono gli elementi necessari affinché un evento possa essere configurato come infortunio sul lavoro:

- la causa violenta;
- l'occasione di lavoro;
- la lesione come conseguenza dell'evento.

Il Covid-19, pur essendo un agente patogeno, non è stato ritenuto causa di una **malattia professionale ma di infortunio sul lavoro**, in quanto "causa violenta" di natura biologica idonea a determinare rapidamente un'alterazione dell'organismo umano.

Più complesso è definire il nesso causale tra evento lesivo (nello specifico il contagio da Covid-19) e attività lavorativa: poiché stiamo vivendo da 11 mesi in una pandemia mondiale è impossibile individuare l'esatto momento in cui è avvenuto il contagio e stabilire con certezza se si è verificato in circostanze riconducibili all'attività lavorativa oppure alla vita privata.

La "**presunzione semplice di origine professionale del contagio da Covid-19**" è prevista dall'INAIL con la [circolare 13/2020](#) per alcune specifiche categorie di lavoratori, per i quali esiste un rischio specifico in ragione delle particolari mansioni cui sono adibiti: al verificarsi di determinate circostanze gravi, precise e concordanti si può ritenere dimostrato il nesso eziologico tra l'agente patogeno e l'evento lesivo. Ciò non toglie che ai fini dell'ammissione alla tutela assicurativa dei casi denunciati debba sempre essere effettuato un accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che provino l'origine professionale del contagio.

Tra le mansioni indicate nella circolare compaiono anche altre attività lavorative a contatto con il pubblico, ad esempio lavoratori che operano in front-office, di supporto, di pulizie, ...

Per tutte le altre categorie non citate, per veder riconosciuto il Covid-19 come infortunio sul lavoro spetterà al lavoratore che ha contratto il virus dimostrare che il contagio è avvenuto in occasione lavorativa mediante un **accertamento medico-legale** a carico del lavoratore stesso.

L'iter di accertamento seguirà la valutazione degli aspetti epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

In questi casi dovranno pertanto essere raccolti tutti quegli elementi “gravi, precisi e concordanti” che consentano di qualificare il caso COVID-19 come infortunio sul lavoro ed escludere, invece, un contagio extra-lavorativo.

Verrà effettuata un’analisi dell’ambiente di lavoro, partendo dalla mansione, descrizione dei compiti svolti, luogo di lavoro abituale, frequenze del lavoro in presenza, mezzi di trasporto utilizzati per recarsi al lavoro, dispositivi di protezione indossati, eventuali contagi di colleghi antecedenti/contestuali o successivi.


Si indagherà anche sul contesto extra-lavorativo, ossia presenza di positivi nella famiglia o in altre persone frequentate al di fuori del lavoro, frequentazione di luoghi affollati, viaggi all’estero o in regioni diverse da quelle del domicilio, ...

La tutela INAIL prevede per il lavoratore un’indennità per inabilità temporanea anche per la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria, ovviamente il contagio deve essere riconducibile all’attività lavorativa.

Gli oneri degli eventi infortunistici dovuti al Covid-19 non comportano maggiori oneri assicurativi, pertanto il premio dovuto all’INAIL resta immutato.

Fatte queste premesse, è come sempre onere del lavoratore **informare tempestivamente la scuola** in caso di infortunio, con l’indicazione dei riferimenti del certificato medico.

Sarà poi compito dell’istituzione scolastica procedere con la denuncia di infortunio all’INAIL.



IL Dirigente
(Prof.ssa Maria Santa Russo)

Firmato digitalmente da
Russo Maria Santa

I.C. "G. Marconi" Paternò